



Roma

*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO  
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI  
PREF II

A Q Certificazioni

e, p.c. Agli Organismi di controllo e  
certificazione in agricoltura biologica

Alla Direzione generale per la  
promozione della qualità  
agroalimentare e dell'ippica  
Ufficio PQAI 1  
SEDE

Agli Uffici ICQRF  
LORO SEDI

OGGETTO: Banca dati Vigilanza – Intervento manutenzione evolutiva periodo emergenziale  
COVID 19.

A.

Si fa riferimento alla e\_mail DTE-4846 –QC907-20 del 7 agosto 2020, con la quale Q  
Certificazioni ha chiesto indicazioni sul caricamento in BDV dei dati relativi ai controlli svolti  
durante il periodo emergenziale e a quelli svolti in attuazione di quanto previsto dal regolamento  
(UE) 2020/977 del 7 luglio recante *deroga ai regolamenti (CE) n.889/2008 e (E) n. 1235/2008  
per quanto riguarda i controlli sulla produzione biologica dovuta alla pandemia COVID -19.*

Al riguardo si rappresenta che restano valide le indicazioni fornite con nota n. 5667 del 27  
aprile 2020 che a ogni buon conto si allega, con le seguenti precisazioni:

- A) Per gli operatori a basso rischio, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento  
(UE) 2020/977 il controllo documentale, che avrà comunque il flag "Controllo Regime  
COVID 19" rimarrà un controllo "aperto" per assenza della corrispondente visita  
Ispettiva
- B) Per tutti gli altri operatori, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE)  
2020/977 il controllo documentale, che avrà il flag "Controllo Regime COVID 19"  
sarà chiuso, attraverso l'indicazione delle data del controllo documentale, al momento  
dell'inserimento della visita ispettiva, anch'essa con il flag "Controllo Regime COVID  
19" valorizzato.

La verifica della corretta applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2020/977  
sarà effettuata durante la vigilanza del 2021.

Si coglie l'occasione per precisare che il citato regolamento 977/2020, relativamente ai  
controlli documentali, consente di avvalersi di strumenti di comunicazione a distanza, se  
necessario, e, per l'ispezione fisica di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento 889/2008,  
stabilisce solamente che sia effettuata non appena le attività di controllo e certificazione possono  
riprendere.

Il presente parere è stata condiviso con l'Ufficio PQAI.

Giovanna Carlini  
Dirigente dell'Ufficio

MIPAAF - PREF 2 - Prot. Uscita N.9128765 del 15/09/2020